



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 40 del 20/12/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/12/2021.

L'anno **duemilaventidue venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
DAOLIO PAOLO	Assente
ASINARI DENNIS	Presente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la

trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno .

Deliberazione n. 40 del 20/12/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/12/2021.

Il SINDACO sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Premesso che:

- l'articolo 24 del TUSP ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 26/09/2017 veniva approvato il documento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, costituente aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione", adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 30/03/2015, ai sensi dei commi 611 e 612, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscano il mantenimento della quota societaria;

Richiamato il comma 2 dell'art. 20 del TUSP, il quale prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Atteso che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del TUSP, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2018);

Visto l'art. 24 del TUSP che testualmente recita:

- al comma 4: "L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del TUSP, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1";
- al comma 5: "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile";
- al comma 5-bis: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- comma 5-ter: "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

Considerato che il comma 4 dell'art. 20 del TUSP stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla Struttura di cui all'art. 15 del TUSP, competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ed alla sezione di controllo della Corte dei conti, competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2021 di approvazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020, con il quale sono state individuate le azioni da intraprendere rispetto alle partecipazioni stesse, in base alla sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP; azioni che sinteticamente si riportano nel prospetto che segue:

N. D'ORD.	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
1	Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%	Mantenimento della partecipazione
2	GAL Terre del Po	02505240206	0,7042%	Mantenimento della

	s.c.a.r.l.			partecipazione
3	S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%	Mantenimento della partecipazione
4	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione	92001020202	12,475%	Scioglimento della società al termine della procedura di liquidazione
5	Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%	Mantenimento della partecipazione

Esaminata l'allegata relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione delle Partecipazioni detenute al 31/12/2020, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2021, dalla quale emergono, con riferimento alle partecipazioni societarie oggetto di azioni di razionalizzazione, i risultati esposti in sintesi nel prospetto che segue:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE	OPERAZIONE REALIZZATA
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società	Scioglimento della società non avvenuto in quanto ancora in corso la procedura di liquidazione

Ritenuto di approvare l'allegata relazione sull'attuazione delle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020, previste nel Piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2021;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Novellini, Asinari, Gatto) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) per le motivazioni espresse in premessa, di approvare l'allegata relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 20/12/2021, dalla quale emergono i risultati esposti in sintesi nel prospetto che segue:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE	OPERAZIONE REALIZZATA
---------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------

Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società	Scioglimento della società non avvenuto in quanto ancora in corso la procedura di liquidazione
---	-------------	---------	-------------------------------------	--

2) di incaricare i competenti uffici comunali di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ed alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del documento approvato sul sito internet istituzionale del Comune di Dosolo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Dopodiché, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Novellini, Asinari, Gatto)

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/12/2021
(Art. 20, c. 4, TUSP)
*SCHEDE DI RILEVAZIONE***

1. Premessa.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetto TUSP.

L'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscano il mantenimento della quota societaria.

Il comma 2 dell'art. 20 del TUSP prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Ai sensi dell'art. 26, comma 11, del TUSP, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Si evidenzia che il comma 4 dell'art. 20 del TUSP stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla Struttura di cui all'art. 15 del TUSP, competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP.

2. L'attuazione del piano di revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2021.

Alla data del 31/12/2020 il Comune di Dosolo deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%
GAL Terre del Po s.c.a.r.l.	02505240206	0,7042%
S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%
Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2021 è stato approvato il piano di revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020.

Rilevata la sussistenza delle condizioni imposte dall'art. 20 del TUSP, il Piano prevedeva il mantenimento delle partecipazioni detenute in Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A., in GAL Terre del Po s.c.a.r.l., in S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A. ed in Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - TEA S.p.A.;

Rilevata, invece, l'insussistenza delle condizioni che consentono il mantenimento della partecipazione, il Piano medesimo prevedeva azioni di razionalizzazione della partecipazione detenuta in Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A., come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione	92001020202	12,475%	Scioglimento della società al termine della procedura di liquidazione

La scheda che segue riporta i risultati conseguiti in ordine alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2021.

La scheda che segue indica, inoltre, come ancora detenuta la partecipazione in GISI s.p.a., in quanto la procedura di liquidazione della società è stata avviata ma non è stata ad oggi conclusa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	92001020202
Denominazione	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. in liquidazione - GISI S.p.A. in liquidazione

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura	
Data di nomina dei liquidatori	08/04/2021
Stato di avanzamento della procedura	Distribuzione acconto ai soci sul riparto finale di liquidazione
Data di deliberazione della revoca	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni	

L'azione di razionalizzazione della partecipata Gisi S.p.A. consistente nella messa in liquidazione della stessa è stata motivata dal fatto le attività proprie di Gisi S.p.A. risultano analoghe a quelle svolte da Tea Acque s.r.l., ora AqA s.r.l., società partecipata indirettamente dal Comune di Dosolo, in quanto facente parte del Gruppo Tea S.p.A.

La scelta della messa in liquidazione della partecipata Gisi S.p.A. è conseguenza delle trasformazioni societarie imposte dal legislatore con riguardo ai servizi pubblici a rete, della costituzione degli AATO per la gestione del servizio idrico, e della individuazione da parte dell'AATO di Mantova di Tea Acque s.r.l. quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto, Gisi S.p.A., di fatto, era rimasta unicamente una società patrimoniale.

I punti chiave del "Decreto per il settore idrico" prevedevano infatti: l'obbligo per gli enti locali alla partecipazione obbligatoria agli enti d'ambito territoriale competenti, i quali devono perseguire il principio dell'unicità della gestione; ed, altresì, l'obbligo da parte degli Enti di Governo di provvedere, per ciascun ambito territoriale ottimale, ad affidare, entro un anno dall'emanazione del Decreto, il servizio idrico integrato ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi.

Nel corso del 2019 è stata realizzata la cessione dei cespiti di Gisi S.p.A. ubicati nel territorio mantovano a Tea Acque S.r.l. e dei cespiti di Gisi S.p.A. ubicati nel territorio cremonese a Padania Acque S.r.l.

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

L'assemblea dei soci, riunitasi in data 27/07/2020, ha analizzato le diverse ipotesi e le modalità più idonee per giungere alla liquidazione della Società in seguito ad apposita assemblea da convocarsi in forma straordinaria.

In data 27 febbraio 2021 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Gisi S.p.A. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e nominato n. 2 liquidatori.

Dal 08/04/2021 Gisi S.p.A. risulta in stato di liquidazione volontaria ed il procedimento di liquidazione è tuttora in corso.

In data 19/10/2021 l'Assemblea dei Soci ha preso atto dell'andamento della liquidazione della società, come riferito dai liquidatori.

I liquidatori hanno illustrato la gestione operativa della liquidazione, evidenziando che la loro funzione consiste nel compiere tutti gli atti utili a conservare il valore ed il patrimonio dell'impresa, convertendo il patrimonio stesso in denaro per il pagamento dei creditori e per l'eventuale riparto del residuo tra i soci.

In particolare, i liquidatori hanno elencato i crediti incassati ed i crediti ancora da incassare, evidenziando come non sia possibile stimare la data certa di chiusura della liquidazione a causa di posizioni creditizie contestate.

L'Assemblea ha poi approvato la distribuzione di acconti sul risultato finale di liquidazione sulla base di quanto disposto dall'art. 2491, comma 2, del codice civile, il quale recita testualmente: "I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie".

L'acconto versato al Comune di Dosolo ammonta ad Euro 311.875,00.

I rapporti pendenti tra il Comune di Dosolo ed Gisi S.p.A. sono stati definiti con la sottoscrizione di atto di transazione in data 04/07/2022, il cui schema era stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 28/06/2022.

In data 09/11/2022 si è da ultimo riunita l'Assemblea dei Soci, la quale ha preso atto dell'andamento della liquidazione della società, come riferito dai liquidatori.

L'Amministrazione Comunale proseguirà il monitoraggio della procedura di liquidazione di Gisi s.p.a.

Dosolo, lì 14/12/2022.



La Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Roberta Furattini
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 627

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/12/2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2022

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2022 / 627

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/12/2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 14/12/2022

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2022

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/12/2021.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/12/2021.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 31/12/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 28/01/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)